

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI NON LUCRATIVI OPERANTI E/O AVENTI SEDE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTERANICA E PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ALBO DEGLI STESSI SOGGETTI.

PREMESSE E RICHIAMI

Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto Comunale, intende valorizzare e sostenere le forme associative del territorio (che vi abbiano sede e/o che vi svolgano le proprie attività) al fine di dare attuazione all'art. 118 della Costituzione, laddove viene affermato con forza il principio della sussidiarietà orizzontale, prevedendo che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.

TITOLO I - DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 – Soggetti del processo di erogazione sussidiaria di attività, progetti ed interventi

1. Per quanto in premessa, potranno prendere parte al processo di erogazione sussidiaria di attività, progetti ed interventi di interesse generale, e quindi destinatari del sostegno pubblico, i soggetti annoverati all'art. 4 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore -CTS). Sono altresì soggetti titolati alla partnership sussidiaria con il Comune, ai sensi del Codice Civile, della L. 241/90 e del D.Lgs n. 267/00, le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e gli altri organismi non lucrativi che non optassero per l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), se ed in quanto erogatori di Attività di interesse generale ex art. 5 dello stesso CTS, i quali tuttavia non saranno titolati a prendere parte a processi di co-programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi.

ARTICOLO 2 – Oggetto del presente regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'erogazione di contributi economici a sostegno delle attività dei soggetti di cui al precedente articolo, a fronte della possibilità di rubricare dette attività tra quelle annoverate all'articolo 5 del CTS (Attività di interesse generale), nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente comunale e nella misura necessaria ad integrare le risorse raccolte / generate dalle organizzazioni in parola nel processo di realizzazione delle stesse attività, costituendo detta misura il volume massimo del contributo erogabile, non già il diritto incondizionato al riconoscimento di detta somma da parte del soggetto richiedente.
2. Il budget disponibile per le erogazioni di cui al precedente comma viene determinato in prima istanza in sede di approvazione del bilancio preventivo e definitivamente in occasione della deliberazione annuale di assestamento di bilancio.

TITOLO II – CONTRIBUTI ORDINARI, STRAORDINARI E VANTAGGI ECONOMICI

ARTICOLO 3 – Erogazione contributi e vantaggi economici

1. I contributi economici erogati dal Comune a sostegno dei soggetti di cui al precedente art. 1 (operanti o aventi sede sul territorio comunale), vengono determinati annualmente nei limiti delle disponibilità di bilancio e possono essere:
 - Contributi ordinari (erogati a sostegno dell'attività ordinaria, come riconoscimento dell'importanza e del valore dell'operato dell'associazione o altro soggetto non lucrativo);

- Contributi straordinari (erogati per sostenere la realizzazione di singoli eventi/progetti meritevoli, realizzati in accordo con l'Amministrazione Comunale).
2. Precondizione per accedere ai contributi ordinari erogati dal Comune è l'iscrizione all'Albo Comunale delle organizzazioni non lucrative, la cui disciplina è illustrata al Titolo III, mentre contributi di carattere straordinario possono essere erogati anche a favore di soggetti non iscritti all'Albo Comunale.
 3. Oltre ai contributi economici di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui al precedente art. 1 possono accedere ad altre forme di vantaggio economico, come ad esempio la concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa: dette circostanze vengono valutate ed approvate dall'Amministrazione nell'Ambito delle procedure per la concessione del patrocinio comunale (si faccia riferimento alla disciplina dell'istituto) e/o di quelle per la concessione di contributi straordinari e vantaggi economici di cui all'art. 8.

CAPO I – CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 4 – Criteri generali di valutazione per l'erogazione di contributi ordinari.

1. La concessione dei contributi ordinari di carattere economico avviene a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al successivo art. 6, nei limiti di cui al precedente articolo 2, tenendo conto altresì del carattere premiante con cui si vuol caratterizzare il beneficio in argomento, da valutarsi sulla base dei seguenti indicatori generali:
 - il ritorno che l'associazione dà al territorio a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, in particolare dei più giovani ed anziani;
 - la capacità di fare rete e di mettersi al servizio della Comunità;
 - la capacità di coinvolgere un maggior numero di cittadini;
 - il lustro che porta all'immagine di Ponteranica e del suo territorio;
 - realizzazione nel territorio del Comune di Ponteranica o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
 - lo "stato di salute" del bilancio dell'associazione, non riducendo o riducendo il meno possibile il contributo richiesto dalle realtà che evidenziano maggiori difficoltà economico finanziarie, nei limiti del precedente art. 2;
 - valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - gratuità o meno delle attività programmate;
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nel dettaglio, inoltre, verranno presi in considerazione elementi specifici distinti per ciascun settore di intervento:

ASSOCIAZIONE DI TIPO SPORTIVO

Per la determinazione dei contributi alle associazioni sportive l'AC darà un peso ponderato ai seguenti elementi, in particolare:

- Adesione a Dote Sport Comunale (quando attiva);
- Attività effettuate a beneficio del territorio in particolare per bambini e ragazzi;
- Agevolazione delle tariffe per residenti;
- Disponibilità all'inserimento di soggetti con fragilità economiche o personali;
- Progettualità condivise con AC;
- Partecipazione ai tavoli istituzionali del Comune;
- Numero degli iscritti suddividendoli in residenti e no, under 18, over 65 e altri.

ALTRE ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE

Per la determinazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e ad altri organismi non lucrativi eroganti attività di interesse generale ex art. 5 CTS l'Amministrazione comunale darà un peso ponderato ai seguenti elementi, in particolare:

- Attività ed eventi organizzati (quanti e numero dei partecipanti);
- Progettualità condivise con AC;
- Partecipazione ai tavoli istituzionali del Comune;
- Attenzione alle fragilità;
- Attività che danno lustro al Comune.

ARTICOLO 5 - Procedura per la richiesta di contributi ordinari

1. A seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al successivo art. 6, le domande di ammissione ai benefici, redatte on line accedendo allo Sportello telematico dal sito istituzionale del Comune su modulo predisposto, devono essere presentate improrogabilmente entro il termine previsto nell'avviso stesso.

2. Corredo essenziale delle domande di cui al comma precedente è costituito dai seguenti elementi:

- piano economico relativo all'anno sportivo / sociale in fase d'avvio, sottoscritto dal legale rappresentante, laddove emergano con chiarezza e completezza tutte le voci d'entrata e di spesa relative alle attività gestite dell'associazione;
- ultimo bilancio ufficialmente approvato dagli organi associativi;
- documentazione sul numero degli iscritti / destinatari delle attività (suddividendoli in residenti e no, under 18, over 65 e altri);
- documentazione sulle tariffe applicate, laddove esistenti, per l'adesione ad eventuali corsi con specifiche circa la quota d'iscrizione o associativa e le rette applicate, le eventuali differenziazioni in base al tipo di attività frequentata, dell'età ecc.;
- relazione sulle modalità atte a favorire l'inserimento di situazioni di fragilità/disagio/handicap.

3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune, viceversa è condizione necessaria per l'eventuale erogazione dei contributi.

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo ed il nazismo;
- di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, art. 4 L. n. 645/1952, L. n. 205/1993 e loro eventuali successive modifiche);
- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza;
- di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti.

ARTICOLO 6 – Piano annuale dei contributi ordinari

1. Il Responsabile del Settore Sociale-Istruzione-Cultura-Associazionismo procede alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, entro il 15 ottobre, dandone notizia sul sito istituzionale dell'ente ed in eventuali altre forme (quali, a titolo esemplificativo, l'invio mediante posta elettronica di apposito avviso destinato ad associazioni iscritte all'Albo Comunale che abbiano comunicato al Comune il relativo indirizzo), invitando i soggetti potenzialmente interessati a presentare entro il termine assegnato richieste per l'erogazione di contributi ordinari nel rispetto dei criteri generali di cui al precedente art. 4.

2. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'avviso pubblico previsto al comma precedente non può essere inferiore a 15 giorni.

3. Entro la fine di ogni anno, la Giunta Comunale, valutata l'istruttoria effettuata in sede tecnica circa la regolarità e completezza della documentazione e la compatibilità delle iniziative in relazione ai criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento, approva il Piano annuale dei contributi contenente

l'individuazione dei soggetti ammessi, il riparto delle risorse, nonché l'elenco dei soggetti esclusi con indicazione delle motivazioni.

4. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dal presente Regolamento deve essere effettuata dal settore o dall'ufficio competente, sulla base dei criteri di cui all'art. 4.

5. Il responsabile del Settore competente provvederà inoltre all'adozione degli atti necessari all'effettiva erogazione dei contributi così determinati, previa ricezione della documentazione relativa alla rendicontazione delle attività effettivamente svolte, delle spese sostenute e delle entrate realizzate, facendo riferimento alla disciplina di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento dal responsabile del Settore competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al responsabile del Settore competente:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
- d) attestazioni dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza);
- e) attestazioni dell'avvenuto incasso di tutti i versamenti effettuati a vario titolo da parte di terzi a favore dell'associazione o soggetto ex art. 1 inerenti le attività oggetto del contributo comunale.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo; inoltre l'Amministrazione comunale si riserva di non concedere ulteriori contributi all'associazione per un periodo massimo di tre anni.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

6. E' ammessa la richiesta e concessione di anticipazione, fino al 50% del contributo, dietro presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante del beneficiario, che attesti l'avvio dell'attività con elencazione dettagliata delle spese da anticipare; la restante quota verrà versata al termine del progetto dietro presentazione di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione di cui al co. 2 del presente articolo e facendo salvo il diritto al recupero dell'Ente delle somme anticipate in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

CAPO II – CONTRIBUTI STRAORDINARI

ARTICOLO 8 – Criteri generali e modalità per la richiesta di concessione di contributi per sostenere la realizzazione di singoli eventi/progetti meritevoli (contributi straordinari) ed altri vantaggi economici.

1. Il Comune, oltre ai vantaggi economici di cui all'art. 3, può concedere nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, dedotte eventuali entrate, ai soggetti di cui all'art.1, i contributi straordinari specificatamente finalizzati allo svolgimento di iniziative o manifestazioni di interesse dell'Amministrazione comunale.

2. La richiesta del contributo straordinario dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa del programma e dal piano finanziario indicante costi e ricavi. Valutata l'istruttoria effettuata in sede tecnica circa la regolarità e completezza della documentazione, nonché la proposta effettuata dal Responsabile del settore competente, la valutazione delle richieste è di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

3. In merito al programma dell'iniziativa, i soggetti richiedenti sono tenuti ad impegnarsi a:

- valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta

differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

- assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

- a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
- b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa;
- d) attestazioni dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza);
- e) attestazioni dell'avvenuto incasso di tutti i versamenti effettuati a vario titolo da parte di terzi a favore dall'associazione o soggetto ex art. 1 inerenti le attività oggetto del contributo comunale.

2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile della struttura competente entro i 30 giorni successivi.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo; inoltre l'Amministrazione comunale si riserva di non concedere ulteriori contributi all'associazione per un periodo massimo di tre anni.

4. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo. E' altresì ammessa l'erogazione di una anticipazione fino al 50% del contributo richiesto.

TITOLO III – ALBO DEGLI ORGANISMI NON LUCRATIVI AVENTI SEDE E/O OPERANTI SUL TERRITORIO

ARTICOLO 10 – Albo Comunale degli organismi non lucrativi aventi sede e/o operanti sul territorio

1. Il presente articolo disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo Comunale degli organismi non lucrativi aventi sede e/o operanti sul territorio.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti che abbiano sede e/o svolgano attività sul territorio del Comune di Ponteranica e che:

- a) siano iscritte al RUNTS e siano qualificate come Enti del Terzo Settore (ETS);
- b) pur non qualificandosi come ETS rispondano ai seguenti requisiti:
 - presentino fini statutarie di carattere sociale, culturale o sportivo;
 - non abbiano, per espressa disposizione statutaria, fini di lucro;
 - garantiscono la libertà di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel Comune;
 - assicurano la rappresentatività, l'accessibilità e l'elettività delle cariche.

3. L'albo degli organismi non lucrativi aventi sede e/o operanti sul territorio, compresi i comitati dotati di codice fiscale, è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) soggetti operanti in ambito sociale, assistenziale, di promozione della salute e di solidarietà;
- b) soggetti operanti in ambito culturale, aggregativo e della tutela dei valori ambientali;
- c) soggetti operanti in ambito sportivo.

4. L'iscrizione all'Albo non è sostitutiva di altre iscrizioni ad Albi o Registri previsti dalla Legge.

ARTICOLO 11 – Modalità di iscrizione all'Albo degli organismi non lucrativi aventi sede e/o operanti sul territorio

1. La domanda di iscrizione all'Albo, redatta on line accedendo allo Sportello telematico dal sito istituzionale del Comune su modulo predisposto, deve essere presentata dal legale rappresentante legale.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - copia dello statuto e dell'Atto costitutivo anche se in forma di accordi privati tra i soci, purché siano debitamente registrati;
 - elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche;
 - dimostrazione di essere operative sul territorio comunale;
 - bilancio approvato dagli organi sociali, ultimo disponibile, da aggiornare annualmente.
3. L'iscrizione all'Albo avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti da parte del competente Settore.
4. Il provvedimento di iscrizione o l'eventuale diniego verranno comunicati per iscritto ai soggetti richiedenti.

ARTICOLO 12 – Obblighi annuali

1. I soggetti iscritti all'albo sono tenuti a presentare annualmente il bilancio previsionale dell'esercizio in corso e il conto consuntivo relativo all'anno precedente, regolarmente approvati dagli organi sociali, oltre ad una relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetti realizzate nel corso dell'anno precedente a quello corrente.
2. Gli organismi non ETS iscritti all'Albo devono altresì aggiornare annualmente l'elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche sociali e gli indirizzi dei referenti.

ARTICOLO 13 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta su richiesta del soggetto iscritto ovvero d'ufficio, previa contestazione scritta, qualora tale soggetto non risulti operativo da almeno due anni, e nel caso di comportamenti che non coincidano con i principi di correttezza, rispetto delle persone e delle normative.